



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 4 CHIETI
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE
Via Campobasso, 10 - 66100 CHIETI -
Tel.: 0871 560525 - fax: 0871 565781 - C.F.: 93048780691 - C.M.: CHIC83700A
Sito: <https://chieti4comprensivo.edu.it/> E-mail: chic83700a@istruzione.it - chic83700a@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
(Delibera Collegio Docenti n. 15 del 02.10.204 – Delibera Consiglio Istituto n.126 del 09.10.2024)

PREMESSE

- La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

SEZIONE I: PREVENZIONE

1. Nella Comunità scolastica i disagi relazionali, le mancanze in genere, vanno affrontati facendo ricorso a metodi non esclusivamente punitivi, ma anche e soprattutto motivazionali quali l'esortazione, l'esempio, le relazioni dialoganti.
2. Le situazioni di "rottura" della convivenza civile potranno essere risolte mediante:
 - a. la ricerca continua e tenace del dialogo, del consenso e della mediazione;
 - b. il coinvolgimento dei diretti interessati (alunni e adulti) per favorire il ristabilirsi delle relazioni educative;
3. La comunità scolastica e la famiglia dovranno impegnarsi per:
 - a. far maturare negli studenti la consapevolezza che la conoscenza e il sapere contribuiscono allo sviluppo della persona e alla costruzione di un benessere sociale e civile;
 - b. ricercare le strategie educative atte a far crescere negli alunni una precisa ed attiva motivazione al lavoro scolastico.
4. La Scuola deve poter avere a sua disposizione degli strumenti concreti di carattere sia educativo che correttivo utili a far comprendere agli studenti la gravità ed il disvalore sociale di atti e comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;

SEZIONE II: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

In merito alla valutazione del comportamento degli studenti, l'Istituto fa proprie le disposizioni normative previste:

- dal D.M. 16 gennaio 2009, n. 5;
- dal D.L. 62/2017 attuativo della legge 107/2015.

Art. 1 Finalità della valutazione del comportamento degli studenti

1. La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti prioritarie finalità:
 - accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
 - verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;
 - diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;
 - dare significato e valenza educativa anche ad una valutazione non positiva del comportamento.
2. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, da parte degli studenti.

Art. 2 Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado è espressa con un giudizio sintetico.
2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e, a partire dall'anno scolastico 2008-2009, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.
3. La valutazione (scorretto) del comportamento fa rimento ad una griglia può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo Articolo 4.

Art. 3 Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento

1. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell'insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell'anno.

2. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa e educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno, in relazione alle finalità di cui all’articolo 1 del presente decreto.

Art. 4 Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente

1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’Articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).
2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, in sede di scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente: a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente; b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’Articolo 1 del presente Decreto.
3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.
4. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l’elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l’informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli.

SEZIONE III: TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E SOGGETTI COMPETENTI A EROGARLE

Art. 1 Codice disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della Comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.
2. La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione, nell'ambito della Comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza, deve essere proporzionale all’infrazione, deve essere tempestiva ed avere una durata limitata nel tempo.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima chiamato ad esporre le proprie ragioni.
4. Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno e devono essere convertibili in attività in favore della Comunità scolastica; la riparazione non estingue la mancanza rilevata.
5. L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
6. Nessuna infrazione e sanzione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
7. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
8. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 2 Comportamenti che configurano mancanze disciplinari e relative sanzioni

1. Infrazioni disciplinari, sanzioni e organi che le accertano e comminano

TABELLA A – INFRAZIONI DISCIPLINARI OCCASIONALI

DOVERI	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazioni ai doveri	SANZIONE	ORGANO che la accerta e la stabilisce
Puntualità nell’assolvimento dei propri doveri	•Ritardo al rientro in classe dall’intervallo o da altro locale della scuola (palestra, laboratorio, aula speciale, ecc.) •Ritardo nel giustificare le assenze •Allontanamento dall’aula senza autorizzazione •Dimenticanze ripetute del materiale scolastico •Mancato svolgimento dei compiti assegnati senza giustificazione dei genitori •Non far firmare e/o non consegnare comunicazioni della scuola •Assenze ingiustificate	A) Richiamo verbale dell’insegnante B)Richiamo scritto dell’insegnante C) Richiamo scritto dell’insegnante con convocazione della famiglia D) Ammonizione verbale	A, B, C, – Docente

		del Dirigente Scolastico	
		E)Richiamo scritto del Dirigente scolastico con convocazione della famiglia	D, E - Dirigente Scolastico
Rispetto degli altri	•Interventi inopportuni e frequenti che arrecano disturbo allo svolgimento della lezione •Mancanza di rispetto del materiale altrui •Atti o parole che consapevolmente sono indirizzati ad emarginare altri alunni •Insulti, termini volgari offensivi nei confronti dei compagni •Rifiuto di svolgere il compito assegnato •Utilizzo del cellulare o di altri dispositivi elettronici non autorizzati.		B, C, – Docente D, E - Dirigente Scolastico
Rispetto delle norme di sicurezza	•Violazione delle norme di sicurezza dei laboratori, della palestra e degli spazi attrezzati		A, B, C, – Docente D, E - Dirigente Scolastico
Rispetto delle strutture ed attrezzature	•Mancanza di cura per la pulizia e l’igiene dell’ambiente scolastico •Danneggiamento delle attrezzature della scuola •Imbrattamento e danneggiamento di banchi e altre suppellettili della scuola •Imbrattamento di muri		A, B, C, – Docente D, E - Dirigente Scolastico F) Consiglio di classe

TABELLA B – INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI

DOVERI	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazioni ai doveri	SANZIONE	ORGANO che la accerta e la stabilisce
	•Reiterazioni delle infrazioni di cui alla tabella A		
	•Ricorso alla violenza o atti che mettano in pericolo l’incolumità altrui •Comportamenti intenzionalmente violenti e/o aggressivi nei confronti del personale scolastico e/o dei compagni - Atti di bullismo/cyberbullismo e/o molestie psicologiche nei	A) Richiamo scritto del Dirigente scolastico con convocazione della famiglia B) Richiamo scritto del Dirigente scolastico con convocazione della famiglia e allontanamento dalla scuola per un giorno	A-B- - Dirigente Scolastico

Art. 4 Esami di Stato

1. Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

Art. 5 Conversione delle sanzioni

1. Nel caso di sanzioni che prevedono l'allontanamento dell'alunno dalla scuola il Consiglio di Classe deve sempre offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della Comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali:
 - a. operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;
 - b. collaborazione con il personale ausiliario;
 - c. riordino di laboratori o della biblioteca;
 - d. attività di volontariato.
2. Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili. La possibilità di tali conversioni è demandata alla valutazione discrezionale del Consiglio di Classe che ne valuterà caso per caso l'opportunità.

SEZIONE IV - PROCEDURE E TERMINI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI E PER LE IMPUGNAZIONI.

Art. 6 Procedura da utilizzare per dar corso alle sanzioni

1. Il personale che opera all'interno della scuola (docenti, ATA, esperti, educatori) può inviare al Dirigente Scolastico motivata richiesta di sanzione disciplinare.
2. Le richieste di sanzioni disciplinari contrassegnate con le lettere, G, H, I devono essere inoltrate per iscritto al Dirigente Scolastico.
3. Il Dirigente Scolastico deve dar corso all'istruttoria entro due giorni dal momento in cui si verifica il fatto, acquisendo tutti gli atti istruttori, comprese le eventuali dichiarazioni scritte dell'alunno e/o dell'adulto che propone la sanzione; funge da segretario verbalizzante il Collaboratore del Dirigente Scolastico o il docente responsabile di plesso.
4. Il Dirigente scolastico riunisce il Consiglio di Classe, compresa la componente rappresentativa dei genitori, là dove è prescritto, dando contestuale avviso alla famiglia dell'alunno da sanzionare.
5. Il Dirigente Scolastico, chiamato ad emettere la sanzione, deve concludere il procedimento entro cinque giorni dalla data dell'evento. La delibera deve essere inviata in copia alla famiglia entro due giorni dalla sua ratifica.
6. L'eventuale ricorso all'organo di garanzia, da parte dei genitori, sospende i provvedimenti di cui alle lettere F, G, H, I.
7. L'irrogazione della sanzione può essere disposta solo dopo che siano state espletate tutte le procedure indicate ai punti sopra riportati.

Art. 7 Disposizioni educative, organizzative e di sicurezza

1. Il personale scolastico è autorizzato a sequestrare agli allievi oggetti pericolosi o ritenuti estranei all'attività scolastica. Nei casi particolarmente gravi, l'oggetto viene consegnato al Dirigente Scolastico che convoca la famiglia dell'alunno per la restituzione dell'oggetto stesso e per un momento di riflessione educativa sull'episodio.
2. In presenza di danni alle cose, la sanzione deve prevedere, nel provvedimento applicativo, il ripristino della situazione originaria preesistente o il risarcimento, da parte della famiglia del responsabile, di eventuali danni arrecati agli arredi, alle strutture scolastiche, alle cose personali, valutando opportunamente la situazione finanziaria della famiglia e ponendo la stessa, su richiesta, nella condizione più favorevole a risarcire il danno.
3. Per comportamenti eccezionalmente gravi o che abbiano riflessi di carattere penale, il Dirigente Scolastico può allontanare l'alunno dalla scuola, dando contestuale e motivato avviso alla procedura di cui all'art.6.

Art. 8 Organo di Garanzia interno alla scuola

1. Contro le sanzioni disciplinari previste alle lettere F, G, H, è ammesso ricorso, da parte dei genitori degli alunni, ad un apposito Organo di Garanzia interno all'Istituto di cui all'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235; i ricorsi vanno presentati al Dirigente Scolastico in forma scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.
2. L'Organo di Garanzia decide su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della Scuola, in merito all'applicazione del presente Regolamento.
3. L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da un docente della Scuola secondaria di primo grado eletto dal Collegio dei Docenti e da due rappresentanti dei genitori di alunni della scuola secondaria di primo grado nominati dal Consiglio d'Istituto.
4. Con le medesime procedure di cui al comma precedente vengono designati anche i membri supplenti (uno per ciascun membro del comitato) che subentrano in caso di incompatibilità, decadenza o assenza di uno o più membri effettivi.
5. L'Organo di Garanzia ha validità annuale e viene rinnovato all'inizio di ogni anno scolastico.
6. Le riunioni dell'Organo di Garanzia sono valide solo se sono presenti tutti i suoi membri; in caso di impossibilità alla partecipazione di uno o più membri, lo stesso (o gli stessi) sono sostituiti dai membri supplenti.
7. Ogni riunione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata in un apposito registro, custodito dal Dirigente Scolastico
8. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di voto; l'espressione del voto è palese; non è prevista l'astensione; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Le decisioni dell'Organo di Garanzia vengono prese, previa audizione degli interessati, nei 10 giorni successivi alla

presentazione dell'istanza; qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

10. L'Organo emette un provvedimento definitivo; le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate
11. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente revocato; si provvede con notifica scritta ad informare la famiglia dell'alunno interessato e il Consiglio di Classe. Inoltre, gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare, devono essere annullati.